

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA" ODV"
DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO - OGGETTO

Art. 1 Costituzione - Denominazione

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, apartitica e apolitica denominata CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA" ODV (d'ora in avanti Associazione). Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore).

L'Associazione è iscritta al registro regionale del volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna, con determina n. 1087 del 14-04-2014.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Cesena, in Via Virgilio Lucci n. 77. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Finalità ed Attività

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di collaborare nell'assistenza sociale di protezione civile a livello locale, regionale e nazionale, in supporto alle autorità competenti ed agli enti preposti, alla Guardia Costiera, alla Marina Mercantile, alle FF.OO. e ai Vigili del Fuoco, nell'opera di salvataggio e soccorso ad imbarcazioni in mare, ricerca e recupero di persone disperse ed interventi di carattere subacqueo e non, sostegno e soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali e, in carattere generale, ad attività di protezione civile.

L'Associazione, attraverso la preparazione, la formazione e il costante addestramento di volontari, sommozzatori e non, costituisce e organizza un gruppo omogeneo di volontari, attrezzati, equipaggiati, tecnicamente preparati e sempre allenati per il servizio di volontariato e protezione civile.

Infine ha lo scopo di collaborare in lavori di pubblica utilità, assistenza nelle manifestazioni pubbliche e soccorso a persone infortunate nel rispetto delle leggi e normative vigenti. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi:

- tutte le attività che hanno ad oggetto quelle di protezione civile ai sensi della lettera y) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;

- attività culturali, con finalità educative, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, in particolare programmare ed organizzare attività formative ed addestrative, corsi, convegni e seminari sui temi del volontariato di protezione civile, sicurezza e tutela ambientale, salvataggio e soccorso in mare e comunque in ambiente acquatico, rischio idraulico ed idrogeologico, utilizzo attrezzature tecniche subacquee per le

Allegato "B"

Rep. n. 153.220

Raccolta n. 26.765

attività di ricerca e recupero;

- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, in particolare della Protezione civile, anche attraverso manifestazioni pubbliche ed in ambito scolastico.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla Legge.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e dal Codice di Protezione Civile e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 Roberto Zocca

L'Associazione opera in memoria del carabiniere subacqueo Roberto Zocca, in servizio di leva, deceduto durante un'operazione di servizio e insignito con medaglia d'argento al Valor Civile.

Art. 5 Convenzioni

L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi di co-programmazione o co-progettazione o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

L'Associazione opera a livello locale nel territorio della provincia di Forlì-Cesena e nelle province limitrofe; a livello regionale e nazionale attraverso l'attivazione dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile della regione Emilia-Romagna, dalle FF.OO. o dagli Enti competenti ed in mare in supporto all'Autorità marittima.

PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - SCRITTURE CONTABILI

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 8, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 7 Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i..

Art. 9 Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di

perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (eventualmente unitamente al bilancio sociale) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), o a quanto diversamente stabilito da successive ulteriori disposizioni di Legge, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

SOCI – DIRITTI E DOVERI

Art. 10 Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, maggiorenni di età, di buona condotta morale e civile, che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli, intendendo svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito e che si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Art. 11 Requisiti e modalità di adesione

Qualsiasi cittadino, di buona condotta morale e civile, desideroso di prestare la sua opera nel volontariato di protezione civile può presentare la domanda di ammissione a socio al Consiglio Direttivo, sottoscrivendola ed impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, al codice etico e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Le persone minorenni che intendano prestare la propria opera di volontariato nell'Associazione devono presentare la medesima domanda di ammissione a socio al Consiglio Direttivo. Queste potranno prestare la propria opera di volontariato all'interno dell'Associazione, pur non divenendone soci fino al compimento della maggiore età.

Per essere ammesso come socio, è necessario essere maggiorenne e partecipare alla vita sociale, alle attività di volontariato e di protezione civile per un periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi.

A persone che si sono distinte per particolari meriti, su segnalazione del Consiglio Direttivo e previa delibera dell'Assemblea dei soci, è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri; questi ultimi possono essere dispensati dal versamento della quota associativa o dall'obbligo di partecipazione alle attività sociali.

Nel termine del periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi, anche prima dello scadere dello stesso, il Consiglio Direttivo comunica la deliberazione di ammissione a socio o la non ammissione all'interessato.

Per i volontari minorenni, che abbiano fatto domanda di ammissione a socio e che prestino la propria opera nell'associazione, detto periodo di osservazione sarà fatto decorrere dal compimento della maggiore età.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'anno sociale.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione. Ogni socio maggiorenne, purché iscritto nel libro soci da almeno 30 (trenta) giorni ed in regola con il versamento della quota associativa, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni

caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, del codice etico, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 13 Perdita della qualifica di socio e sanzioni

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo che prende atto di detto recesso, delibera da assumersi entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, dell'eventuale codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell'adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo al socio a fronte di lievi trasgressioni. Questa azione è di competenza del Consiglio Direttivo, che, eccezionalmente e per particolari motivazioni, potrà essere confidenziale; in tutti gli altri casi dovrà essere accompagnato da un verbale scritto del colloquio

intercorso per lasciarne traccia. La dichiarazione di biasimo non viene annotata nel fascicolo personale dell'interessato.

Negli altri casi, il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio che dovrà essere formalizzata alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti od esclusi, e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) e per ogni altra situazione che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione,

scissione e trasformazione; è inoltre convocata, in via straordinaria, quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare al voto delle delibere assembleari di approvazione del bilancio di esercizio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, pubblicazione sul sito internet dell'Associazione) almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti sulle materie per le quali la Legge consente tale forma di voto.

Di ogni seduta dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disposto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione, o eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è redatto dal Notaio.

Il verbale è da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione in due elezioni distinte nella medesima Assemblea, il Presidente dell'Associazione assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
- revoca il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti interni ed il codice etico predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da cinque membri eletti tra i soci, uno dei quali è il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo lettera o email da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne facciano richiesta, scritta e motivata, almeno 3 suoi componenti.

Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta e la seduta deve tenersi entro i 15 giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti e lo stesso sia consentito dalla Legge.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, in qualità di esperti sulle materie da trattare, soci o persone terze, i quali potranno esprimersi con solo voto consultivo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i membri:

- il Vicepresidente;
- il Direttore Tecnico;
- il Tesoriere;
- il Segretario;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni ed il codice etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- elaborare il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui inerisce;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- provvedere alla manutenzione ed alla buona conservazione dei "beni mobili" e dei "beni immobili" di proprietà e a disposizione dell'Associazione stessa.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, apre e chiude conti correnti bancari e postali; procede agli incassi da terzi e, di concerto con il Tesoriere, autorizza i pagamenti; nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. La seduta dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 19 Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 21 Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico, di concerto con il Presidente, cura la parte logistica ed organizzativa dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; ha il compito di gestire e mantenere efficienti i mezzi, le attrezzature ed i materiali dell'Associazione; programma le attività di formazione ed addestramento e coordina gli interventi di protezione civile avvalendosi di eventuali collaboratori.

ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita la revisione legale dei conti e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

All'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 Collegio dei Proviviri

È rimessa all'Assemblea dei soci la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o

decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 24

L'Associazione istituisce e tiene aggiornati i seguenti libri:

- a) il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, a cura del medesimo Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato, a cura del medesimo organo di controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se nominato, a cura del medesimo Collegio dei Probiviri;
- f) il registro attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1 - Reg. UE 679/2016 e descrizione generale delle misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 - Reg.UE 679/2016.

SCIoglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 7.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

NORME TRANSITORIE**Art. 27**

Lo Statuto, secondo la presente stesura, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, entra in vigore una volta approvato dalla competente autorità (Servizio Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna).

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

F.to Bertozzi Fabio

F.to Ghiandoni Fabio

F.to Maria Chiara Scardovi